



SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE Numero 14 Del 11-02-2010

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA PRO VERITATE E DI ELABORAZIONE DI UN PERCORSO PROCEDURALE DI VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE.

L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28.12.2009 l'Amministrazione Comunale ha approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del decreto legge 25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 n. 133, efficace per l'anno 2010 con l'approvazione in allegato al bilancio di previsione;
- nell'ambito del suddetto piano è stato inserito n. 1 lotto, iscritto al Catasto Terreni, Sezione Unica, con Foglio 3^o, mappali n. 512 di mq. 5.115 e n. 174 di mq. 615, siti in Via G. Sinopoli, da destinare a specifiche iniziative di valorizzazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 30/12/2009 si è riconosciuta la legittimità ed opportunità dell'affidamento di un incarico esterno di consulenza *pro veritate* per l'elaborazione di un percorso procedurale di valorizzazione di immobili di proprietà comunale con predisposizione di atti inerenti e conseguenti;
- che, con la medesima deliberazione, si è indirizzato il competente Responsabile di Servizio all'affidamento dell'incarico di cui trattasi al Dott. Luciano Cortese, funzionario presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, figura di rilevante professionalità ed esperienza, maturate nell'ambiente lavorativo nonché per gli incarichi di docenza, consulenza ed in qualità di relatore, espletati per vari enti di alta formazione e per le Associazioni e gli Ordini professionali, come evidenziate nel curriculum vitae (acquisito in forma ufficiale in data 12/01/2010 al n. 0213 di protocollo);

Considerato che, all'uopo contattato, il Dott. Luciano Cortese ha manifestato, in modo informale, la propria disponibilità ad espletare, mediante incarico professionale occasionale al di fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, una consulenza *pro veritate* per l'elaborazione di un percorso procedurale di valorizzazione di immobili di proprietà comunale e per la predisposizione di atti inerenti e conseguenti, salvo acquisizione di formale nulla osta da parte dell'Amministrazione di competenza ed invio di formale nota per l'accettazione dell'incarico;

Acquisito il nulla osta all'affidamento di incarico esterno al dipendente Dott. Luciano Cortese da parte della competente Direzione della Regione Veneto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, con nota prot. n. 65981/58.00 del 4.02.2010, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 01165 dell'8.02.2010;



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

Ritenuto pertanto di procedere ad una duplice ricognizione per il perfezionamento della procedura di affidamento dell'incarico:

- di diritto, per la verifica della disciplina applicabile in materia di incarichi esterni di carattere professionale;
- di fatto, per l'individuazione nel mercato di professionisti esperti nella materia dei contratti pubblici;

Richiamata la vigente disciplina in materia di incarichi esterni affidati dagli enti locali:

- art. 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001 che prevede
- che le Amministrazioni Pubbliche, **per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:**
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e con il divieto di ricorso a tale tipologia contrattuale per l'affidamento di funzioni ordinarie;
- che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, **secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (comma 6bis);**
- *che i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 (comma 6ter);*

art. 110 comma 6 del Decreto legislativo n. 267/2000 che dispone che “*per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;*”

Atteso inoltre che, anche la **legge finanziaria 2008**, modificata sul punto dal decreto legge n. 112/2008, convertito in legge 133/2008 (art. 46), ha dettato rigorose disposizioni in materia di incarichi di collaborazione autonoma – **art. 3 commi 54 – 57 e commi 76 – 77** – in particolare specificando che **tali incarichi possono essere affidati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio e rinviando al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi** (art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000) **per la determinazione di limiti, criteri, modalità per l'affidamento di incarichi ed al bilancio preventivo dell'ente territoriale per l'individuazione del limite massimo di spesa annua per i medesimi incarichi;**

Richiamati in merito:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18/03/2008, avente ad oggetto “Modifica al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi”, che ha integrato il citato Regolamento comunale con le disposizioni in materia di incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2008, avente ad oggetto “Esame ed approvazione schema di bilancio 2009, del bilancio pluriennale 2009-2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011, con la quale è stato approvato il Piano degli incarichi che prevede un limite massimo di spesa annua del 4,90% della spesa corrente del bilancio 2009, pari ad € 139.789,65;

Attesa la sussistenza dei presupposti per l'affidamento di un incarico esterno in quanto:



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

- l'incarico corrisponde al programma relativo alla gestione del territorio e dell'ambiente;
- l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ed impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio come accertato con specifica ricognizione;
- l'incarico ha ad oggetto l'acquisizione di un parere *pro veritate* per l'elaborazione di un percorso procedurale di valorizzazione di immobili di proprietà comunale con predisposizione di atti inerenti e conseguenti;
- la tempistica prevista per la produzione del parere è di circa 120 giorni dall'affidamento salvo istanza di motivata proroga;
- il compenso previsto, secondo quanto formalmente comunicato con nota prot. n. 65981/58.00 del 4.02.2010, è inferiore ad euro 4.000,00, comprensivo della ritenuta d'acconto del 20%, al netto della ritenuta Inps nella misura di legge vigente al momento dell'effettiva richiesta di liquidazione del compenso;

secondo quanto previsto dal punto 3- art. 1) del Piano degli incarichi che prevede l'indicazione specifica dei contenuti, tempistica, durata e compenso per lo svolgimento dell'incarico;

Valutato dunque che si rende necessario, per esigenze straordinarie, provvedere alla realizzazione di un obiettivo specifico dell'Amministrazione, costituente fase di un programma di lavoro nell'ambito delle competenze di gestione del territorio e dell'ambiente;

Considerato che l'impossibilità di impiegare il personale interno dell'Ente può essere interpretata non solo come carenza effettiva di risorse umane ma anche come impedimento temporaneo di natura organizzativa, quali i rilevanti carichi di lavoro, che impediscono oggettivamente all'Amministrazione di poter far leva sui propri dipendenti e, quindi al complessivo organico dell'Ente, per la realizzazione di particolari attività (da ultimo, Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 1868 del 6/10/2009), fermo restando la compatibilità tra il contenuto dell'incarico e la competenza e qualificazione professionale delle risorse umane in servizio nell'Ente;

Dato altresì atto che l'art. 89 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico degli enti locali stessi, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Constatato che l'incarico esterno di cui trattasi non duplica competenze ordinarie dell'Amministrazione Comunale rappresentando esigenze funzionali "una tantum" che richiedono conoscenze ed abilità non facilmente rinvenibili nella struttura organizzativa dell'Ente, integralmente assorbita dall'espletamento delle attività di ordinaria amministrazione e di gestione degli interessi pubblici affidati;

Dato atto della necessità di individuare la figura esterna all'organigramma dell'Ente cui affidare, un incarico di consulenza/collaborazione senza preventivo esperimento di una procedura comparativa di curricula professionali, trattandosi di attività comportanti competenze specialistiche non comparabili e comunque per affidamenti di importo non superiore ad euro 20.000,00 I.v.a. esclusa (art. 7 commi 5 e 7 del Regolamento comunale ed art. 3 del Piano degli incarichi allegato alla D.C.C. n. 45 del 22/12/2008);

Considerato che:

- 1) la disposizione di cui all'art. 7 comma 6ter del D. Lgs. n. 165/2001, pone, in materia di incarichi esterni, una riserva di regolamentazione per gli enti locali (ex art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000);
- 2) gli enti locali disciplinano l'ordinamento degli uffici e dei servizi temperando, in sede statutaria e regolamentare, i principi generali di organizzazione pubblica con le proprie esigenze organizzative e funzionali, nell'esercizio dell'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta;



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

- 3) la procedura comparativa è da intendersi realizzata anche con il confronto tra le competenze concretamente possedute dal candidato e le competenze specifiche richieste dalla legge per determinate fattispecie di incarichi;
- 4) l'affidamento di incarico di consulenza o di collaborazione da espletare nell'interesse di una pubblica amministrazione, non rappresentando una forma contrattuale di lavoro dipendente e non costituendo accesso al pubblico impiego, non rende necessaria una procedura concorsuale in senso stretto;

Verificata la rispondenza del profilo professionale della persona che si intende incaricare con i requisiti di comprovata specializzazione universitaria richiesti dalla normativa di legge e di regolamento;

Visti l'art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) e successivi del codice civile;

Atteso che, ai sensi dell'art. 2230 del codice civile, oggetto del disciplinare di incarico è una prestazione d'opera intellettuale, regolato dalla norme del codice civile ed, in quanto compatibili con tali norme speciali e con la natura del rapporto, dalle disposizioni sul lavoro autonomo e dalle leggi speciali;

Dato atto che sulla materia degli incarichi esterni sono intervenuti di recente la legge 18.06.2009 n. 69, all'articolo 22 comma 2 ed il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 – c.d. decreto “anticrisi” – convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, all'articolo 17 comma 30, ove sono previsti, rispettivamente, una specificazione delle tipologie di contratti di collaborazione riconducibili alla disciplina dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, un ampliamento dei casi di esclusione del requisito della comprovata specializzazione universitaria e, relativamente al d.l. 78/2009, il controllo preventivo di legittimità sugli “atti e contratti di cui all'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001” e sugli “atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 23.12.2005 n. 266”;

Rilevata l'inapplicabilità agli enti locali della disposizione del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 – c.d. decreto “anticrisi” – convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, che prevede, all'articolo 17 comma 30, il controllo preventivo di legittimità sugli “atti e contratti di cui all'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001” e sugli “atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 23.12.2005 n. 266”, per intervenuta abrogazione della disposizione costituzionale (art. 130) relativa ai controlli preventivi di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, ex legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 (in tal senso anche Corte dei Conti, Sezione Centrale di controllo di legittimità, deliberazione n. 20 del 12 novembre 2009);

Richiamati i seguenti atti di indirizzo in materia di incarichi esterni:

- circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'11/03/2008;
- deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie - n. 6 del 14/03/2008 recante “Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54 –57, l. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;
- deliberazione n. 37 del 4 marzo 2008 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia;

Dato atto che tutti i richiamati indirizzi in materia di incarichi esterni sono finalizzati al contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica prospettando, in caso di violazione delle disposizioni guida, fattispecie di responsabilità amministrativa e di danno erariale;

Considerato che l'incarico di cui trattasi comporta una spesa contenuta entro il limite massimo di spesa annua prevista dal bilancio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2009 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione esercizio 2009 ed il bilancio pluriennale 2009/2011 ed i relativi allegati;

Richiamati:



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

- gli articoli 163 comma 3 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2009;

Preso atto che, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, il periodo finanziario compreso tra il termine di un esercizio finanziario e l'approvazione di un nuovo bilancio di previsione viene individuato tecnicamente come "esercizio provvisorio" e che lo stesso è da intendersi automaticamente autorizzato, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, in deroga dunque al principio dell'annualità del bilancio di cui all'art. 162 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

Atteso che il D.M. Interno 17 dicembre 2009 ha disposto una proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 al 30 aprile 2010 e tale periodo finanziario costituisce l'"esercizio provvisorio";

Richiamate inoltre le pronunce della Corte dei Conti del Veneto – Sezione Regionale per il Controllo – n. 35 del 19.06.2008 e n. 7 del 21.01.2009 che ritengono più correttamente inquadrabile la "consulenza giuridica nell'ambito dell'appalto di "servizi legali" di cui al combinato disposto dell'art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'allegato IIB del decreto stesso (categoria 21), assoggettati solo ad alcune norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20 (specifiche tecniche ed avviso sui risultati della procedura), nonché ai principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione) per la legittimità dell'operare della pubblica amministrazione nelle attività contrattuali con le quali affida a un soggetto esterno all'amministrazione l'esecuzione di lavori, servizi o forniture;

Ritenuto infatti dalla Sezione Regionale per il Controllo del Veneto, che la categoria dei "servizi legali", a causa del suo carattere residuale, ricomprenda tutti i "contratti" pubblici (locuzione questa utilizzata dal legislatore, all'art. 1 del codice in luogo di quella più ristretta di appalto) aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, che non siano assoggettati ad una più rigorosa disciplina pubblicistica sotto diversi aspetti, compreso quello della trasparenza, pubblicità e rispetto della libera concorrenza;

Dato atto che, sia nel caso di interpretazione della fattispecie come incarico professionale che come appalto di servizi, la procedura di affidamento diretto è compatibile con il quadro normativo vigente;

Visto il vigente Statuto comunale, in particolare l'art. 25, comma 1, lett. z (*conferimento incarichi professionali intuitu personae a legali e tecnici*);

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato, secondo i criteri generali definiti dal Consiglio Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29.01.1999, modificato con D.G.C. n. 100/2007;

Atteso che la stipulazione dei contratti, ivi compresi i contratti di lavoro autonomo, deve essere preceduta, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa con indicazione di:

- a) fine del contratto;
- b) oggetto del contratto, forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) modalità di scelta del contraente;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico impegnare la spesa di € 4.000,00 comprensivo della ritenuta d'acconto del 20%, al netto della ritenuta Inps, a favore del Dott. Luciano Cortese, funzionario presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, figura di rilevante professionalità ed esperienza, approvando una nota di incarico secondo lo schema tipo allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";



COMUNE DI SANGUINETTO Provincia di Verona

Visti gli artt.107, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto quanto sopra premesso e considerato


DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare l'incarico di consulenza pro veritate per l'elaborazione di un percorso procedurale di valorizzazione di immobili di proprietà comunale con predisposizione di atti inerenti e conseguenti al Dott. Luciano Cortese, funzionario presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, per la rilevante professionalità ed esperienza, maturate nella materia dei contratti pubblici;
3. Di dare atto che l'incarico è affidato secondo quanto previsto dal punto 3 - art. 1) del Piano degli incarichi, approvato con D.C.C. n. 45 del 22/12/2008, che prevede l'indicazione specifica dei contenuti, tempistica, durata e compenso per lo svolgimento dell'incarico;
4. Di dare altresì atto che il compenso previsto, secondo quanto formalmente comunicato con nota prot. n. 65981/58.00 del 4.02.2010, è pari ad euro 4.000,00, comprensivo della ritenuta d'acconto del 20%, al netto della ritenuta Inps nella misura di legge vigente al momento dell'effettiva richiesta di liquidazione del compenso, e, dunque, congruo rispetto al contenuto professionale dell'incarico ed alle utilità attese dall'Amministrazione committente;
5. Di approvare, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, una nota di incarico secondo lo schema tipo allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";
6. Di impegnare dunque la spesa di complessivi € 4.453,33 di cui € 4.000,00 per il compenso, comprensivo della ritenuta d'acconto del 20%, e della ritenuta Inps, a favore del Dott. Luciano Cortese. a valere sul cap./int. 1.10.06.03, cap. 106 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze etc" del bilancio, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la spesa è contenuta in un dodicesimo dello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei limiti di cui all'art.163 del D.Lgs n.267/2000;
7. Di trasmettere pertanto al Dott. Luciano Cortese, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento;
8. Di provvedere alla pubblicazione, a fini di efficacia, del provvedimento di incarico con l'indicazione relativa al soggetto percettore, alla ragione ed all'oggetto dell'incarico nonché al compenso previsto e definitivamente erogato sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge n. 244/2007, provvedendo altresì alle comunicazioni previste dall'anagrafe delle prestazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm.ii.;
9. Di disporre che la liquidazione del compenso è subordinata all'effettiva acquisizione dei pareri e degli elaborati oggetto di incarico entro il termine del 30 aprile 2010;
10. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, per i successivi adempimenti di competenza.



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

Allegato "A"



Prot. n. _____

Sanguinetto, _____

Consegna a mano

Al Dott. Luciano Cortese

Responsabile Ufficio Affari Generali

Regionale Lavori Pubblici

Giunta Regionale – Regione del Veneto

Direzione

OGGETTO: Affidamento di un incarico di consulenza *pro veritate* e di elaborazione di un percorso procedurale di valorizzazione di immobili di proprietà comunale finalizzata all'adozione da parte del Comune di atti di propria esclusiva competenza e responsabilità.

Facendo seguito alle intese precedentemente intercorse, si conferma che con determinazione n. ____ del _____, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 30/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l'incarico di cui all'oggetto che, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal Comune committente, dovrà sviluppare i seguenti contenuti:

- studio della problematica relativa alla possibilità di affidare un contratto di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 3 comma 15ter del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei Contratti pubblici", ai fini della valorizzazione di immobili di proprietà del Comune di Sanguinetto. Lo studio dovrà pervenire alla stesura di un parere *pro veritate* elaborato alla luce delle norme, della dottrina e della giurisprudenza in materia;
- elaborazione degli atti della procedura di valorizzazione di immobili di proprietà del Comune di Sanguinetto mediante contratto di Partenariato Pubblico Privato (P.P.P.);



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

- studio ed elaborazione di pareri *pro veritate* per la collaborazione alla risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative che dovessero insorgere a carico dell'Ente procedente in ragione della procedura di messa in concorrenza del contratto di P.P.P..

Resta inteso che il Comune, per legge, rimane responsabile della scelta di porre in essere o meno ogni determinazione riguardante il P.P.P. in oggetto, sulla base della propria competenza istituzionale e delle proprie autonome valutazioni;

i pareri del consulente verranno redatti a beneficio ed uso esclusivo del Comune che li utilizzerà per i fini consentiti dalla legge.

Si dà atto che è stato acquisito dall'Amministrazione di appartenenza dell'incaricato il nulla osta all'incarico esterno ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. (nota prot. n. 65981/58.00 del 4.02.2010, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 01165 dell'8.02.2010).

Il compenso per l'incarico di cui trattasi è stabilito in euro 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge.

Si precisa sin d'ora che la liquidazione del compenso è subordinata all'effettiva acquisizione dei pareri e degli elaborati oggetto di incarico entro il termine del 30 aprile 2010.

La presente a valere come lettera di incarico è a tal fine da sottoscrivere "per accettazione", da inviare o consegnare all'Ente committente.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Bologna Claudio

Per accettazione: Dott. Luciano Cortese

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to BOLOGNA CLAUDIO



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs n.267/2000.

Sanguinetto, li 11-02-10

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
F.to TOMEZZOLI NICOLA

Copia della presente Determinazione viene affissa oggi 11-02-2010 all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi (R.P. n. 91).

Sanguinetto, li 11-02-2010

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to BOLOGNA CLAUDIO